



IN QUESTA EDIZIONE

1. La Legge Finanziaria 2017
2. Altre tematiche di interesse in campo fiscale

1

La Legge Finanziaria 2017

Per soggetti IVA e per persone private

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria 2017 (legge 232/2016), che contiene anche importanti interventi fiscali, dei quali i più importanti riportiamo di seguito. Le novità fiscali entrano in vigore dal 2017, salvo che sia stabilita espressamente una data diversa.

Il credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico alberghiere

Il credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico alberghiere già istituito dal D.L. n. 83/2014 è esteso anche agli anni 2017 e 2018. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica ed acquisto mobili; in particolare rilevano anche le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti.

Il credito d'imposta va ripartito in due quote annuali e va compensato mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24.

Entro il primo marzo 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà ad aggiornare il Decreto (D.L. 83/2014) contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

La proroga della maggiorazione del 40 per cento della deduzione degli ammortamenti ("superammortamento") e il rafforzamento della maggiorazione per beni ad alto contenuto tecnologico

La possibilità di aumentare fiscalmente del 40 per cento le quote di ammortamento e i canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa, è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo esclusivamente strumentale all'attività d'impresa (in pratica sono escluse le autovetture a deduzione limitata e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti).

Come disposto già in passato, l'agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 40% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi, la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, con esclusione dei fabbricati e delle costruzioni e dei beni compresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie mani-fatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
			Condutture	8,0%

Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

L’agevolazione in questione si riflette in una deduzione, ai soli fini fiscali, delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni acquisiti in proprietà, quindi, la norma non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico; pertanto la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell’impresa, ma si rende concreto con una variazione in diminuzione nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO).

Per i beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico (atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 – inclusi nell’allegato A della Legge Finanziaria 2017) è riconosciuto un nuovo beneficio fiscale, riconoscendo per essi una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare fiscalmente un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. I soggetti che beneficiano dell’ammortamento rafforzato per i beni ad alto contenuto tecnologico e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato B della Legge Finanziaria 2017, ossia anche software funzionali a favorire una transizione tecnologica in chiave Industria 4.0) hanno la possibilità di procedere ad un ammortamento di tali investimenti con una maggiorazione del 40 per cento. Gli allegati A e B alla Legge Finanziaria 2017 li potete trovare al seguente indirizzo Internet: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>

Ai fini della maggiorazione del costo dei beni materiali (maggiorazione del 150 per cento) e immateriali (maggiorazione del 40 per cento), l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da

un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in pratica, il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell'impresa).

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

È stato esteso di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25 per cento al 50 per cento.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dalle imprese residenti o anche dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato".

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

Nel prospetto che segue si riassume l'agevolazione di cui prima:

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50 per cento della spesa incrementale (riferita alla media del triennio precedente)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e private industriali
50 per cento della spesa incrementale (riferita alla media del triennio precedente)	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

Il regime di cassa per le imprese minori, ovvero quelle assoggettate alla contabilità semplificata

Le imprese che possono adottare la contabilità semplificata sono quelle che non abbiano superato, con riferimento ai ricavi, l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Finora, tali imprese minori determinavano il loro reddito secondo il criterio di competenza; a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il predetto criterio è sostituito con il criterio di cassa. Pertanto, i soggetti in contabilità semplificata dovranno, a partire dall'anno 2017, tenere traccia di quando hanno incassato i ricavi e pagato i costi. Alla fine della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze iniziali/finali, infatti le rimanenze finali al 31.12.2016 costituiranno costi dell'esercizio 2016. Ai contribuenti minori è comunque consentito di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Il principio di cassa – come regime naturale da applicare alle imprese minori – si applica solamente ad alcuni componenti positivi e negativi di reddito. Più in particolare, per quelli positivi ci si riferisce ai ricavi (art. 85 del TUIR) e ai dividendi e interessi (art. 89 del TUIR), mentre per i componenti negativi la norma si riferisce in generale "all'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo d'imposta", salvo poi chiedere l'applicazione del principio di competenza agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali (nonché per i canoni di leasing), le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti, nonché per i proventi degli immobili non strumentali (determinati con i criteri catastali), le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive). Inoltre, restano dovuti per competenza i componenti positivi e negativi derivanti dalle operazioni senza corrispettivo (autoconsumi, assegnazioni ai soci e destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa).

I soggetti che, pur rientrando nei predetti limiti dei 400/700 mila euro di ricavi, intendono mantenere/adottare il criterio di competenza economica nella determinazione del reddito, devono optare per l'adozione della contabilità ordinaria (altrimenti, come già esposto, dal 2017 rientrano automaticamente nel regime per cassa). Siccome l'adozione del nuovo regime naturale per cassa, piuttosto di quello per competenza, comporta una pluralità di implicazioni, bisogna valutare attentamente la convenienza per ogni caso concreto.

A riguardo bisogna attendere anche i chiarimenti di prassi, prima di poter decidere l'impostazione futura del proprio sistema di contabilità e a riguardo verrete da noi contattati.

La proroga dell'agevolazione "Sabatini-ter" rivolta ai nuovi investimenti.

L'agevolazione "Sabatini-ter" consiste in un contributo sui finanziamenti ottenuti in relazione agli investimenti realizzati in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, pari al 2,75% per anno su un finanziamento quinquennale.

Predetta misura, è stata prorogata di due anni, fino al 31 dicembre 2018.

Ai fini di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big-data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification; per questi investimenti il contributo statale è addirittura aumentato del 30 per cento.

Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate a partire dal due gennaio 2017, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile nella sezione "beni strumentali - Sabbatini" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico: www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituisce motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al contributo. L'impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L'invio via PEC può contenere una sola domanda. Resta inteso che l'impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal registro delle imprese. Qualunque comunicazione del Ministero sarà inviata a tale indirizzo PEC.

L'aliquota d'imposta al 24% (IRI) per società di persone, imprese individuali e società a responsabilità limitata trasparenti

Dal 2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria e le società a responsabilità limitata trasparenti (SRL trasparenti) potranno optare per l'assoggettamento del reddito d'impresa conseguito con un'aliquota proporzionale del 24 per cento; si tratta di una novità finalizzata alla patrimonializzazione delle imprese. Di conseguenza, scindendo il reddito d'impresa da quello dell'imprenditore, si rende possibile disapplicare le aliquote marginali IRPEF dell'imprenditore e del socio, applicando la medesima aliquota proporzionale del 24 per cento come per i soggetti IRES. In sintesi allora, il reddito realizzato dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo e individuale dell'imprenditore o del socio o del collaboratore familiare ma è assoggettato a tassazione con l'aliquota proporzionale pari al 24 per cento; al contrario, le somme prelevate dall'imprenditore, dal socio o dal collaboratore sono tassate in capo a questi ultimi con le ordinarie modalità prescritte dal regime IRPEF compresi, per il futuro, quelli assoggettati precedentemente alla tassazione separata dell'IRI.

Il reddito su cui applicare l'aliquota IRI è costituito dal reddito d'impresa, diminuito nell'ammontare dai prelevamenti degli utili e delle riserve eseguiti nel corso del periodo d'imposta o alla fine del periodo d'imposta dall'imprenditore, dal collaboratore o dai soci, nei limiti dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati alla nuova imposta;

questo per evitare la doppia tassazione del reddito (in capo alla società e in capo all'imprenditore/socio/collaboratore familiare).

Il reddito dell'esercizio o degli esercizi precedenti deve essere considerato al netto delle perdite concretizzate in ambito IRI riportabili; le perdite maturate nel corso dell'applicazione del nuovo regime in commento devono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai fini IRI per l'intero importo che trova capienza e senza limitazione temporale nel quinquennio.

Ai fini previdenziali la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini IRI, ma dell'intero reddito d'impresa conseguito dall'impresa, come avveniva finora.

Il nuovo regime risulta essere opzionale e rinnovabile, con validità quinquennale e con scelta effettuata in modalità postergata nell'ambito del modello dichiarativo (modello UNICO).

In seguito riportiamo una tabella riassuntiva delle novità introdotte:

Ambito applicativo	Destinatari sono le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, nonché le SRL trasparenti
Obiettivo	L'introduzione è destinata alla patrimonializzazione delle imprese, quindi l'agevolazione è destinata a detassare il reddito non distribuito dall'impresa/società, allineando l'aliquota applicabile a quella IRES
Tassazione	Il reddito prodotto non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore, del collaboratore e/o del socio, ma è assoggettato a tassazione con l'aliquota del 24 per cento
Perdite	Le perdite maturate nei periodi di applicazione, per opzione, della nuova disciplina sono computate in diminuzione del reddito ai fini IRI dei periodi successivi. Le perdite non ancora utilizzate alla fuoriuscita dal nuovo regime sono computabili in diminuzione dei redditi, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle medesime.
Previdenza	Il regime non ha alcuna rilevanza ai fini previdenziali.
Opzione	Il nuovo regime è opzionale, vincolante per cinque anni e rinnovabile, mentre la scelta deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (per l'anno 2017 in UNICO 2018)
Decorrenza	Dal 1.1.2017

La rivalutazione dei beni d'impresa

È stata riproposta la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa e delle partecipazioni ed è riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio - "IAS". Si possono rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31.12.2015. La rivalutazione va fatta nel bilancio dell'esercizio successivo, e pertanto nel caso dell'esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio chiuso al 31.12.2016.

Di seguito riportiamo a riguardo uno schema riassuntivo:

Beni rivalutabili	Tutti i beni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio chiuso in data 31.12.2015 ed iscritte in tale bilancio come immobilizzazioni.
Onere della rivalutazione	Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e nella misura del 12% per i beni con ammortizzabili.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva	Versamento in un'unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in genere allora dal 2019).

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in genere allora prima dall'1.1.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

La proroga della detrazione del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia

La detrazione del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017. Ricordiamo che i soggetti IRPEF che eseguono delle ristrutturazioni edilizie hanno la possibilità della detrazione IRPEF, calcolata sulle spese sostenute, del 50 per cento in dieci rate annuali di pari importo.

Di seguito riportiamo sommariamente le questioni più importanti di tale agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche e delle società di persone; comunque nel caso che abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni, Vi chiediamo gentilmente di voler chiamare il nostro consulente di riferimento:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Per le parti comuni di edifici residenziali (condomini): Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici, ecc.	Dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = € 96.000,00; Dal'1.1.2018 = € 48.000,00.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione le potete trovare in Internet al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

L'acquisto di immobili ristrutturati e la conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

L'art. 16-bis, comma 3 del TUIR prevede una specifica detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.

Pertanto l'acquirente o assegnatario di un'unità immobiliare ha la possibilità, di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000 (al massimo allora € 48.000,00); la base di riferimento per la determinazione della detrazione è costituita dal 25% del prezzo desumibile dall'atto di trasferimento. Predetta agevolazione è stata prorogata **fino al 31.12.2017** (prima era fissata fino al 31.12.2016). Dall'1.1.2018 la detrazione sarà applicabile con l'aliquota del 36% e fino a un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, salvo nuove proroghe di fine 2017!

L'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

L'agevolazione fiscale consistente nella detrazione IRPEF del 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017.

In seguito riassumiamo le informazioni più importanti di questa misura:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
L'acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici (es. frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.	Dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = € 10.000,00 (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF);

Si specifica che per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'ammontare complessivo massimo di euro 10.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione potete trovare in Internet al seguente indirizzo: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida+bonus+mobili.pdf>

Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo

L'agevolazione fiscale della detrazione del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto ecobonus, è stato prorogato **fino al 31.12.2017**.

In seguito riassumiamo le informazioni più importanti di questa misura:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici. Dal'1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute	Dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: € 153.846,15; interventi

per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.	riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: € 92.307,69; installazione di pannelli solari: € 92.307,69; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: € 46.153,84. Dal'1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie (al massimo allora € 48.000,00).
--	--

Si fa presente che quest'agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione potete trovare in Internet al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf

Gli interventi per il risparmio energetico particolarmente rilevanti con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, **fino al 31 dicembre 2021**.

In seguito riassumiamo le informazioni più importanti di questa misura:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.	Dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: € 153.846,15; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: € 92.307,69; installazione di pannelli solari: € 92.307,69; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: € 46.153,84. Dal'1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie (al massimo allora € 48.000,00).

Per le spese sostenute e relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70 per cento per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- 75 per cento per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 (tale Decreto Ministeriale si trova in Internet all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adequamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici>).

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l'asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio. Le detrazioni del 70 per cento o del 75 per cento sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000,00 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio.

Per gli interventi sopra descritti (65 per cento, 70 per cento e 75 per cento), a decorrere dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità dell'opzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni.

Gli interventi antisismici e di messa in sicurezza degli edifici, nonché di incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica, con la conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

La detrazione fiscale per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica, è stata prorogata **fino al 31 dicembre 2017**. Per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, come già sopra elencati (con l'ulteriore beneficio di poter detrarsi l'importo della detrazione fiscale in cinque quote annuali di pari importo).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico dell'edificio che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere dal primo gennaio 2017,

in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità dell'opzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni.

L'agevolata imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

L'art. 16 del D.L. n. 18/2016 prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, se l'acquirente è soggetto che svolge attività d'impresa e a condizione che l'acquirente imprenditore ritrasferisca i beni immobili entro due anni dall'acquisto. Ora, predetto periodo dei due anni è stato allungato a cinque anni. La sanzione per il mancato ritrasferimento dell'immobile rimane invariato nella misura del 30 per cento dell'imposta indiretta, oltre agli interessi di mora.

L'agevolazione di cui prima (delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale) è stata introdotta – fino al 31 dicembre 2016 - anche con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie in favore di acquirenti privati che possiedono i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale "prima casa"; ora, predetto termine è stato allungato di sei mesi, nel senso che l'agevolazione si applica ai trasferimenti stipulati entro il 30 giugno 2017.

Il versamento delle ritenute operate dai condomini

Le ritenute alla fonte (4 per cento) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuto per prestazioni relative a contratti di appalto/opere/servizi, effettuate nell'esercizio di imprese, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l'importo di € 500,00; ove non sia raggiunto il predetto limite, vanno versate comunque entro il 30.6/20.12 di ogni anno.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto/opere/servizi, effettuate nell'esercizio di imprese, va effettuato dal condominio tramite un conto corrente bancario/postale intestato al condominio o secondo altre modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

L'aumento della deducibilità fiscale per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio mediante contratti di noleggio a lungo termine

È stato incrementato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Si ricorda che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre da proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro.

L'abolizione IRPEF per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti

Gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti dichiaravano finora come base imponibile IRPEF e delle relative addizionali i redditi domenicali/ agrari dei terreni (secondo il sistema forfettario basato sulle risultanze catastali). Ora, con riferimento agli anni d'imposta 2017-2019 (triennio) sono esonerati dalla predetta tassazione, sempre a condizione che i predetti soggetti siano iscritti nella previdenza agricola.

Ricordiamo che l'imprenditore agricolo professionale è colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, presentino i seguenti requisiti:

- a) Nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
- b) Per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che, nelle società cooperative sia anche socio - sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministrazione ad una sola società.

Il ripristino delle agevolazioni fiscali per trasferimenti di fondi rustici nei territori montani

È stata ripristinata l'agevolazione fiscale di cui all'art. 9, D.P.R. 601/73 relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (essa consiste nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro/ipotecaria e nell'esenzione dall'imposta catastale).

L'estensione e il rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start - up e nelle PMI innovative

L'agevolazione, già conosciuta finora, consisteva nella possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 19 per cento dell'importo investito nel capitale sociale di una o più start - up innovative, oppure, se l'investitore è una società, di dedurre dal reddito il 20 per cento di quanto versato nella start - up. Tali percentuali crescevano rispettivamente al 25 e al 27 per cento se l'azienda prescelta sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o è a vocazione sociale. Ora, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile ai fini IRPEF è aumentato a euro 1.000.000 (finora era pari ad euro

500.000) ed il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni (finora erano due anni).

Ai fini IRES (dove finora l'importo deducibile calcolato in base al 20 per cento non poteva eccedere euro 1.800.000) la legge si limita a prevedere anche in questi casi il termine minimo di mantenimento dell'investimento per tre anni; la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale, a decorrere dal 2017, e ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Le predette agevolazioni si possono applicare ora – a certe condizioni - anche a tutte le piccole media imprese (PMI) innovative.

Gli incentivi fiscali per lavoratori rimpatriati

La Legge Finanziaria conferma che anche il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento (in precedenza era il 70 per cento) al ricorrere di determinate condizioni (il soggetto non è stato residente in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno due anni, l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano). Pertanto il nuovo limite del 50 per cento è applicabile:

- A decorrere dal 2017;
- Dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma quattro dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

L'agevolazione fiscale è applicabile – dal 2017 - anche ai cittadini di Stati extra UE con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post - lauream.

L'agevolazione fiscale a favore dei nuovi residenti persone fisiche

È stato disposto che le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (in misura forfettaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo pari a nove anni nel corso dei dieci anni precedenti a quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura di euro 100.000,00 per ciascun

periodo d'imposta ed è ridotta a euro 25.000,00 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c.. L'imposta sostitutiva non è applicabile alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di validità dell'opzione ed è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. I soggetti che esercitano l'opzione sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello UNICO (quadro per l'indicazione dei dati relativi al monitoraggio fiscale).

I premi di produttività e il welfare aziendale da dedurre nel 2017

Per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni (dei propri dipendenti) in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza; in tal caso è stato chiarito che i salari e stipendi ai dipendenti e i compensi ai collaboratori a progetto (anche amministratori) possono essere pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo e dedotti comunque nell'esercizio di competenza.

Le aziende che riconoscono ai propri dipendenti premi di produttività possono tassare tali premi con l'imposta sostitutiva del 10% al sussistere di certe condizioni, una delle quale prevede che il reddito di lavoro dipendente può raggiungere al massimo € 80.000,00 (fino al 2016 il limite massimo era € 50.000,00).

L'agevolazione fiscale vale anche con riferimento al pagamento dei premi di risultato agevolati con la tassazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% (correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nel limite di € 3.000,00 lordi (fino al 2016 il limite era € 2.000,00) al netto dei contributi previdenziali, elevato a € 4.000,00 (fino al 2016 il limite era € 2.500,00) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I limiti di cui prima valgono anche nel caso della partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa.

Ricordiamo che con riferimento ai beni e servizi corrisposti dal datore di lavoro al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale vale che tali benefit sono addirittura esclusi dal reddito di lavoro dipendente – e pertanto nemmeno tassati con l'imposta sostitutiva del 10%! Il dipendente ha la facoltà di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel "welfare aziendale"; nei benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l'educazione, l'istruzione, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio, nonché i servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti.

Le modalità applicative dei premi di produttività (con la tassazione agevolata del 10%) e dei benefit compresi nel "welfare aziendale" devono essere naturalmente concordate anche con il Vostro consulente del lavoro.

La Legge Finanziaria 2017 prevede inoltre che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui in oggetto:

- I contributi alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 51, comma 2, lett.

- a) del TUIR, versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di euro 5.164,57;
- I contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- Il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di euro 2.065,83;
- I contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

È stato disposto invece che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione/uso/comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Il premio alla nascita e il buono nido

Anche nel 2017 è riconosciuto un premio alla nascita/adozione di un minore pari a euro 800,00. Questo importo non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ed è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza/atto dell'adozione.

Con riferimento ai nati dal'1.1.2016 è confermato il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, di un buono di euro 1.000,00 a base annua e parametrato a 11 mensilità; questo buono è esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a tre anni, affetti da grave patologia croniche. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche/private.

La riduzione dell'agevolazione ACE

L'aliquota applicabile ai fini del calcolo della deduzione ACE, che per l'anno 2016 è il 4,75 per cento, è stata ridotta al 2,3 per cento per il 2017, mentre a partire dal 2018 salirà al 2,70 per cento.

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono calcolare – già con riferimento all'esercizio 2016 - l'importo della deduzione dell'ACE con le regole applicabili

dalle società di capitali, cioè in base all'incremento del patrimonio netto, non come prima, sull'intero patrimonio netto.

La variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (questo vale solo per i soggetti diversi dalle banche e imprese di assicurazione).

L'assegnazione/cessione agevolata dei beni d'impresa/trasformazione in società semplice, nonché l'estromissione di immobili dall'impresa individuale

È stata disposta la riapertura dell'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è prevista per le operazioni poste in essere fino al 30.9.2017 e interessa le società di persone/capitali che assegnano/cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. L'imposta sostitutiva va versata in due soluzioni, il 60 per cento entro il 30.11.2017 e il restante 40 per cento entro il 16.06.2018. L'agevolazione in esame interessa anche le operazioni di trasformazione di società - aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni - in società semplici.

Gli imprenditori individuali possono estromettere immobili strumentali per natura, posseduti al 31.10.2016, fino al 31.5.2017, pagando l'imposta sostitutiva dell'8 per cento in due soluzioni, come già prima indicato.

Le note di variazione riferite a procedure concorsuali/esecuzioni individuali

Con riferimento all'emissione delle note di variazione riferite a procedure concorsuali/esecuzioni individuali si ritorna al passato, nel senso che le medesime possono essere emesse solamente alla conclusione della procedura concorsuale/esecuzione individuale (e non a partire dalla data in cui l'acquirente/committente è assoggettato alla procedura), cioè appena sarà approvato il piano di riparto finale.

La detrazione IRPEF delle spese scolastiche

La Legge Finanziaria 2017 ha rideterminato (ha diminuito) il limite della detrazione IRPEF del 19 per cento spettante per le spese di frequenza di scuole di infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in euro 564 per il 2016, euro 717 per il 2017, euro 786 per il 2018 e euro 800 per il 2019.

Il bonus cultura e il bonus strumenti musicali

Il bonus cultura - nella forma di una carta elettronica - è usufruibile dai soggetti che compiono 18 anni ai fini dell'acquisto di musica registrata e per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. È stato riproposto anche per il 2017 il contributo pari al 65%

del prezzo d'acquisto per un massimo di euro 2.500,00 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti musicali.

Entro il 30 gennaio 2017 saranno definiti i criteri applicativi a riguardo dell'applicazione di questi bonus.

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2017 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2017, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 8%.

Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Valgono le modalità operative della precedente riapertura di quest'agevolazione fiscale.

Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo segnalare tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).

Altre tematiche di interesse in campo fiscale

In seguito riportiamo alcune tematiche di interesse in campo fiscale, non contenute nella Legge Finanziaria 2017:

Nuovi codici tributo da utilizzare per le ritenute sulle provvigioni degli agenti

Informiamo che dal primo gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1038, utilizzato finora per il pagamento delle ritenute sulle provvigioni degli agenti; questo codice confluisce nel codice 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Di conseguenza, le ritenute sulle provvigioni degli agenti, anche già afferenti al mese di dicembre 2016, che dovevan essere versate entro il 16 gennaio 2017, devono essere versate già con il nuovo codice tributo 1040.

Il "click day" per i crediti d'imposta per la riqualificazione e digitalizzazione degli alberghi

Ricordiamo che il "click day" per l'invio dell'istanza ai fini della richiesta del credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi è fissato al 2 febbraio 2017, mentre il "click day" per la richiesta di fruizione del credito d'imposta relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive è fissato al 22 febbraio 2017. Pertanto chi possiede i requisiti di poter richiedere questi crediti d'imposta, deve attivarsi in tempo ai fini di preparare l'istanza con la documentazione da inviare online.

Facciamo presente che il credito d'imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere spetta anche con riferimento alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva (nel triennio 2014 - 2016 si può godere di un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un credito massimo di € 200.000,00, il credito va ripartito in tre quote annuali e va compensato mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24).

La scadenza dei termini di accertamento

Ricordiamo che nell'anno 2016 sono stati variati i termini di accertamento (i termini di prescrizione) come segue (per il futuro):

- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (in luogo del vecchio termine di decadenza, cioè il 31 dicembre del quarto anno successivo);

- Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo all'anno in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla.

Per il passato invece valgono ancora i "vecchi" termini di accertamento (imposte sui redditi, IVA, IRAP). In seguito riportiamo una tabella riassuntiva (dei termini di accertamento validi solamente per il passato) che riporta la scadenza dei termini di accertamento al 31.12.2016, in caso di dichiarazione presentata:

Periodo d'imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termine accertamento ordinario	Termine prorogato in caso di reati penali
2007	2008	31.12.2012	31.12.2016
2008	2009	31.12.2013	31.12.2017
2009	2010	31.12.2014	31.12.2018
2010	2011	31.12.2015	31.12.2019
2011	2012	31.12.2016	31.12.2020

In seguito riportiamo una tabella riassuntiva che riporta la scadenza dei termini di accertamento al 31.12.2016 (dei termini di accertamento validi solamente per il passato), in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla:

Periodo d'imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termine accertamento ordinario	Termine prorogato in caso di reati penali
2007	2008	31.12.2013	31.12.2018
2008	2009	31.12.2014	31.12.2019
2009	2010	31.12.2015	31.12.2020
2010	2011	31.12.2016	31.12.2021
2011	2012	31.12.2017	31.12.2022

La comunicazione telematica per i distacchi transnazionali

L'obbligo di tale comunicazione telematica scatta quando un'azienda straniera invia dipendenti in Italia anche tramite appalto o somministrazione; in effetti, dal 26 dicembre 2016 è obbligatorio effettuare la comunicazione preventiva in caso di ricorso al distacco transnazionale, secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 136/2016. La comunicazione preventiva consiste in una dichiarazione telematica effettuata sul portale del Ministero del Lavoro, mediante la quale l'impresa straniera comunica, entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del distacco, l'intenzione di inviare personale in Italia.

La comunicazione dovrà essere effettuata anche per i distacchi effettuati dopo il 22 luglio 2016 e ancora in corso al 26 gennaio 2017, in questo caso entro quest'ultima data.

Maggiori informazioni a riguardo e il modello telematico di comunicazione si possono consultare all'indirizzo Internet: <http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Distacco-Ue-maggiori-tutele-per-i-lavoratori-distaccati-nel-nostro-Paese.aspx>.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

